



TRIBUNALE DI RIMINI

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

CAMERA PENALE DI RIMINI

Firmato digitalmente da

alessand

ON = sarti
= IT



**Protocollo operativo di Intesa tra
Tribunale Ordinario di Rimini
Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Rimini
Ordine degli Avvocati di Rimini
Camera Penale di Rimini**

Visto il decreto legge 137/2020, avente ad oggetto: "*ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19*"

premessato che

l' art. 23 del citato decreto contiene disposizioni sulle modalità di partecipazione a distanza in alcune tipologie di udienze penali, applicabili fino alla scadenza del termine di cui all' articolo 1 del decreto legge 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020, prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 al 31.1.2021 ed in particolare:

➤ al quarto comma prevede che: "*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia*", con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai 3,4 e 5 dell' art. 146 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.

➤ al quinto comma prevede che "*le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia*", nelle forme e con le limitazioni precisate nella parte successiva dello stesso comma.



Il Direttore Generale DGSIA con decreto del 20.3.2020 all'art. 3 ha individuato per i collegamenti da remoto l'applicativo "Teams", che si avvale di aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

Il sistema messo a punto è conforme al disposto dell'art. 146 disp. att. c.p.p.

Il CSM, con circolare del 4.11.2020, ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti organizzativi, relativi all'emergenza Covid 19 con modalità, idonee a coinvolgere, in funzione consultiva, l'avvocatura, anche al fine di stipulare appositi protocolli per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo.

Gli attuali firmatari in data 21.3.2020, a seguito di quanto previsto dall'art. 84 del D.L.18/2020, avevano già sottoscritto un protocollo sulla celebrazione da remoto delle udienze di convalida di arresto avanti al Giudice del dibattimento e del conseguente giudizio per direttissima, le udienze di convalida di arresto e fermo avanti al GIP, gli interrogatori di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p.

Il protocollo era stato regolarmente applicato dagli Uffici e dall'Avvocatura.

Quanto sopra premesso

ritenuto che le disposizioni normative sopra richiamate e l'attuale emergenza sanitaria rendano opportuno sottoscrivere un nuovo protocollo, avente lo stesso oggetto del precedente

Dato atto che

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Rimini chiedono di segnalare quanto segue: *"tale protocollo di intesa ha natura eccezionale e temporanea rispetto a fondamentali principi, anche costituzionali, regolanti il processo penale, così da rendere le disposizioni contenute nel presente atto in nessun modo invocabili quali precedenti sintomatici di un qualche, neppure implicito, consenso degli avvocati penalisti all'eventuale futuro affermarsi di prassi di senso analogo"*.

.....

si conviene quanto segue

1. Alle udienze di convalida dell'arresto dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà, ove tecnicamente possibile, in videoconferenza.

Qualsiasi atto potrà essere trasmesso dal difensore, con valore di deposito, alla Procura o al Tribunale ai rispettivi indirizzi di posta certificata, previsti dall'art. 24 quarto comma D.L. 137/2020, come di seguito specificati:

- depositoattipenali.procura.rimini@giustiziacert.it
- depositoattipenali.tribunale.rimini@giustiziacert.it

Il difensore conserva in ogni caso la facoltà di richiedere la celebrazione dell'udienza presso il Tribunale, ferma restando la partecipazione dell'arrestato con collegamento da remoto, ove possibile, a norma dell'art. 23 D.L.137/2020. E' opportuno che la celebrazione dell'udienza presso il Tribunale costituisca ipotesi residuale, tenuto conto della grave emergenza sanitaria.

2. Viene individuata come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Rimini, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Polizia Locale di Rimini e la Casa Circondariale locale.

3. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

4. Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza oppure presso il luogo dove si trova l'arrestato oppure da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà telefonicamente all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

5. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi tempestivamente gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

6. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore telefonicamente il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato, ove questi ne abbia e vi acconsenta.

7. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

8. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale oppure presso il luogo dove si trova l'arrestato oppure da remoto mediante collegamento telematico. In questo ultimo caso, comunicherà il suo indirizzo mail ordinario (non PEC) sul quale riceverà, al momento dell'udienza, il link del giudice per accedere alla stanza virtuale. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

Nell'ipotesi residuale in cui il difensore di fiducia non sia rintracciato telefonicamente, la P.G. darà atto nel verbale di arresto di non essere riuscita ad avvisarlo e nominerà un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97 co.4 c.p.p., al quale comunicherà gli avvisi e chiederà la scelta sulle modalità di partecipazione all'udienza. In caso di scelta per l'udienza da remoto, il difensore d'ufficio comunicherà il suo indirizzo mail ordinario (non PEC) sul quale, al momento dell'udienza, riceverà il link del giudice per accedere alla stanza virtuale.

La Procura inoltrerà, in ogni caso, il decreto di presentazione anche al difensore di fiducia, al fine di garantirgli la possibilità d'intervenire.

Il difensore di fiducia che intende intervenire comunicherà la sua scelta sulla modalità di partecipazione all'udienza entro le ore 10.00 del mattino; in caso di partecipazione da remoto, trasmetterà alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale all'indirizzo email: penale.tribunale.rimini@giustizia.it, il suo indirizzo mail ordinario (non PEC) sul quale riceverà, al momento dell'udienza, il link del giudice per accedere alla stanza virtuale.

Nel caso in cui il difensore si trovi in luogo diverso da quello dell'arrestato sarà garantita in ogni momento, su richiesta del difensore o dell'arrestato, la possibilità di breve colloquio difensivo a distanza tra il solo difensore e l'assistito, in modalità riservata, attraverso l'attivazione di un contatto da parte della PG, anche con l'intervento di un interprete (ove necessario). Il giudice provvederà a breve sospensione dell'udienza.

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail della Procura della Repubblica (tiap.procura.rimini@giustizia.it):

- il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato;
- l'indirizzo mail ordinario (non PEC) del luogo in cui presenza l'arrestato al quale sarà inviato, al momento dell'udienza, il link del giudice al fine della convocazione nella stanza virtuale per l'udienza.

10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

11. L'Ufficio di Procura procederà mediante importazione dal "Portale NDR" all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) e alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e possibilmente entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza:

- al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato);
- alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale all'indirizzo email: penale.tribunale.rimini@giustizia.it con valore ai fini di deposito (tel. 0541/763374);
- ai vice procuratori onorari previsti in udienza nel giorno indicato;
- all'arrestato, nel caso in cui il difensore abbia scelto di non partecipare all'udienza nel luogo di custodia del suo assistito; gli atti saranno trasmessi dalla P.G. che ha in custodia l'arrestato, al quale sarà assicurata la loro lettura.

L'Ufficio di Procura comunica altresì via email alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale, entro le ore 9.00, il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza.

12. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore e, nell'ipotesi prevista al punto 11, all'arrestato specificando l'ora di invio.

13. Il Giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione e comunque consentendo al difensore un lasso di tempo di almeno un'ora, eventualmente prorogabile su richiesta del difensore, al fine di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

14. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) e, accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

15. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato oppure, quando ciò non sia possibile per ragioni organizzative o di celerità, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.

Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 disp. att. c.p.p..

16. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga ove possibile.

17. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali, in modo tale che le parti possano anche vedersi tra di loro, compatibilmente con le caratteristiche del sistema informatico a suo tempo messo a disposizione dal DGSIA .

18. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "*stanza virtuale*" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

In caso di impossibilità all'invio immediato, la documentazione esibita potrà essere successivamente prodotta a mezzo PEC ai sensi del quarto comma dell' art. 24 quarto comma D.L. 137/2020

19. Se l'udienza di convalida si conclude con l'applicazione di misura cautelare, il Giudice, instaurato il giudizio per direttissima, qualora il difensore e l'imputato ne facciano richiesta, acquisisce il loro consenso alla partecipazione a distanza all'udienza in corso ed a quelle eventualmente successive, nelle modalità indicate nel presente protocollo e nei limiti, relativi alle tipologie di udienza, stabiliti dallo stesso art. 23.

Nel caso di rinvio dell'udienza, il Giudice darà atto a verbale che l'imputato parteciperà alle successive udienze dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale oppure, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale proveniva quando è intervenuto all'udienza di convalida, luogo dove dovrà recarsi con o senza scorta. Nei casi di misure cautelari non detentive, individuerà il locale Ufficio di PG nel quale l'imputato deve recarsi per partecipare all'udienza da remoto.

20. Le modalità di partecipazione a distanza, previste nei precedenti punti, si applicheranno anche:

- alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP nonché agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p. di indagati detenuti in carcere;
- agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p. di indagati sottoposti agli arresti domiciliari o a misure cautelari non detentive, previa individuazione del locale Ufficio di PG nel quale l'indagato deve recarsi per partecipare all'udienza da remoto, salva la possibilità di procedere con rogatoria. In tal caso, la cancelleria di riferimento è quella dell'Ufficio GIP.

21. Resta ferma l'applicazione delle regole igienico-sanitarie e di distanziamento sociale anche nei luoghi da remoto ove si trovino l'arrestato e il difensore.

Nel decreto di presentazione di cui al punto 12 saranno previsti orari scaglionati al fine di evitare la contemporanea presenza di più parti interessate a diversi procedimenti.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 4.12.2020 al 31.1.2021 o a quella diversa data successiva che sarà eventualmente stabilita da provvedimenti legislativi, governativi o del Consiglio Superiore Magistratura.


Le parti s'impegnano a monitorare il funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura VII Commissione, alla Corte di Appello di Bologna, alla Procura Generale, all'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione di Bologna, al Prefetto di Rimini, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Rimini, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale di Rimini e agli altri Comandi di polizia giudiziaria sul territorio del distretto.

Rimini, 1.12.2020


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Francesca Miconi



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE

Dott.ssa Sonia Pasini



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Elisabetta Melotti



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Roberto Brancaleoni

Firmato da: Roberto Brancaleoni
Data: 01/12/2020 13:00:44

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avv. Alessandro Sarti
